



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI
CONTRATTI

Approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 85 del 18/10/1993.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Norme applicabili

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, alle somministrazioni ed alla rimanente attività contrattuale l'Amministrazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti in conformità alle disposizioni contenute negli articoli seguenti, nonché alle disposizioni vigenti.
2. Si applicano altresì le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alla criminalità organizzata.

Articolo 2

Deliberazione a contrarre

1. In conformità all'art.56 della legge 8/6/1990 n.142, recepita dall'art.1 comma 1 lett.i) della legge Reg. n.48/91 e successive modifiche, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amm/ni dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base, in caso, di deroga al pubblico incanto.

Articolo 3

Proposta e adozione della deliberazione a contrarre – Competenze

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 63 dello statuto, i dirigenti nell'ambito delle rispettive competenze per materia, propongono le deliberazioni a contrattare.
2. Il Segretario generale propone la deliberazione dei contratti che rientrano nelle competenze dei dirigenti qualora gli stessi, benché sollecitati per iscritto, non vi provvedano entro i termini assegnati.

Articolo 4

Forma pubblica amministrativa – verbale di gara

1. I contratti a seguito di pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata, concessione, cottimo fiduciario, sono redatti in forma pubblica amministrativa. Sono parimenti redatti, in forma pubblica amm/va, i contratti relativi alle vendite, permutate, locazioni, atti di cessione conseguenti a procedure espropriative nonché a tutta la rimanente attività contrattuale.
2. I sopraccitati contratti sono ricevuti dal Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante e sono stipulati da un dirigente responsabile di ripartizione quale organo rappresentante l'amministrazione, secondo quanto stabilito nelle norme statutarie, ovvero in altre disposizioni emanate dall'Amministrazione.
3. Alle sedute di gara anche con carattere ufficioso, assiste con l'incarico di redigere e sottoscrivere il relativo verbale, il dirigente del servizio contratti od altro funzionario con qualifica non inferiore alla sesta, incaricato dal dirigente che presiede.
4. I contratti ed i verbali anzidetti hanno in conformità a quanto disposto dall'Art.16 del R.D. 18.11.1923 N.2440, forza di titolo autentico.
5. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Articolo 5

Notaio in funzione di ufficiale rogante

1. Ferma restando la competenza del Segretario Generale a svolgere la funzione di ufficiale rogante, è ammessa la facoltà di avvalersi di notai di fiducia dell'Amministrazione per gli atti che comportano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati nei pubblici registri.
2. Qualora le spese siano previste a carico dei privati contraenti questi ultimi hanno facoltà di indicare un notaio di propria fiducia.

Articolo 6

Stipulazione

1. Nella stipulazione dei contratti previsti dall'art. 4 il Servizio Contratti, deve curare gli adempimenti preliminari alla stipulazione del contratto con le supervisioni del Segretario Generale.
2. E' cura dello stesso Servizio Contratti acquisire un esemplare originale del contratto stesso per la raccolta della Provincia.

Articolo 7

Stipulazione a mezzo di scrittura privata

1. I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa secondo le modalità di cui al precedente art. 4, possono anche stipularsi mediante scrittura privata, firmata dal privato contraente e dal dirigente rappresentante l'Amministrazione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Tutti gli adempimenti relativi alla stipula vengono curati dal Servizio Contratti.

Articolo 8

Stipulazione per mezzo di corrispondenza

1. I contratti a trattativa privata conclusi per l'acquisto di beni e/o di servizi possono essere redatti anche a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando l'altra parte contraente è un'impresa commerciale .
2. Il ricorso a tale formalità deve essere preventivamente autorizzato nella deliberazione autorizzativa del contratto stesso .

Articolo 9

Repertoriazione

1. I contratti devono essere inseriti nell'apposito repertorio dal Segretario Generale, che si avvale della collaborazione del Servizio Contratti.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare , a mezzo del servizio contratti, il repertorio nel quale devono essere annotati, giorno per giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata.
3. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalle leggi vigenti.
4. I contratti stessi devono essere altresì custoditi in appositi fascicoli per ordine cronologico.

Articolo 10

Disposizioni notarili

1. I contratti devono essere stipulati sotto l'osservanza delle disposizioni in materia di attività notarile, anche per quanto attiene ai termini e agli allegati che devono formare parte integrante del contratto

Articolo 11
Diritti di segreteria

1. I contratti stipulati, sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
L'ufficiale erogante partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le norme stabilite dalla legge
3. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposita fondo presso il Ministero dell'Interno nella misura stabilita dalla legge.

Articolo 12
Spese di stipulazione

1. Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dalle leggi e dalle consuetudini.

Articolo 13
Imposta di bollo

1. I contratti della Provincia sono assoggettati all'imposta di bollo secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 14
Norme regolatrici del rapporto contrattuale

1. I rapporti contrattuali sono regolati:
 - a) dalle clausole del contratto stipulato;
 - b) dalle disposizioni dei capitolati d'appalto;
 - c) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari

Articolo 15
Cauzione

1. Al momento della stipulazione dei contratti riguardanti opere pubbliche e/o forniture e servizi deve presentarsi la cauzione definitiva nella misura che sarà determinata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 50 della L.R. 12.1.93 N.10
2. La cauzione deve essere costituita nelle forme previste dell'art.50 comma 2° della L.R. 12.1.93 N.10

Articolo 16
Termine per la stipulazione

1. La stipulazione del contratto avente ad oggetto opere pubbliche e/o forniture di beni e/o servizi deve effettuarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara d'appalto.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto per motivi addebitabili all'aggiudicatario è facoltà dell'Amministrazione di procedere all'esperimento di una nuova gara a spese del medesimo, salvo il risarcimento dei danni.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione non provvede a stipulare il contratto nel termine fissato l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno previa notifica della sua volontà di messa in mora all'Amministrazione.
4. Il contraente, dichiarandosi sciolto dall'impegno non può pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione.

Articolo 17

Esecuzione del contratto

1. I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo la loro stipulazione.
2. Nei casi d'urgenza il Presidente con apposita disposizione, può autorizzare l'inizio della prestazione anche prima della stipula del contratto, previa l'acquisizione preliminare della autocertificazione antimafia e del piano per la sicurezza nel cantiere, ove trattasi di lavori pubblici.

Articolo 18

Pagamento del corrispettivo

1. Nei contratti per forniture, trasporti, lavori e servizi il pagamento in conto ha luogo in ragione della prestazione effettuata.
2. Apposite clausole contrattuali stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

Articolo 19

Divieto di rinnovazione tacita

1. Salvi i casi previsti dalla legge, nei contratti non possono essere inserite clausole che ne consentono la rinnovazione tacita, dovendo ogni atto avere termine certo.

Articolo 20

Divieto di cessione del contratto

1. Il privato contraente è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione compresa nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 21

Subappalto

1. Nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, l'affidamento in subappalto od in cottimo di parte delle opere, dei lavori compresi nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Provinciale, a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice che intende avvalersi del subappaltatore e previo parere dell'Ing. Capo dell'U.T.P.
2. Ai sensi dell'art.46 della L.R. 21/85 così come sostituito dall'art.47 della L.R.12.1.93 n.10, non è consentita l'autorizzazione di subappalti o di cottimi di parti delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai sensi del comma 1 lett. b) e del comma 2 lett. b) dell'art.9 del D. Legs 19.12.91 n.406.
3. Non è, altresì, consentita l'autorizzazione al subappalto di lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali l'impresa aggiudicataria si è qualificata per partecipare alla gara.
4. L'esecuzione delle opere o di lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 22

Risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto.
2. In tal caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall'altro contraente, ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto all'indennizzo del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
3. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle

prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

4. E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Articolo 23

Collaudo

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo tecnico ovvero ad attestazione di regolare esecuzione, secondo le norme vigenti in materia ed al capitolato.

2. Per le forniture di beni e servizi, aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

3. Gli incarichi di collaudo e le relative competenze sono regolati dagli artt. 7 – 8 – 9 – 10 e 26 della L.R. 21/85 con le relative modifiche apportate dalla L.R. 10/93.

4. I collaudi non possono essere affidati a tecnici che hanno diretto o sorvegliato i lavori.

5. Per la nomina del collaudatore statico, ove necessario, si procede secondo le norme vigenti in materia

6. Ai sensi dell'art. 22 bis della L.R. 21/85, inserito dall'art. 25 della L.R. 10/93, i privati professionisti che operano in qualità di collaudatori di un'opera pubblica, devono munirsi di polizza assicurativa secondo il regolamento che andrà ad emanare il Presidente della Regione Siciliana.

7. Il collaudo o le attestazioni di regolare esecuzione sono approvati con deliberazione della Giunta Provinciale.

8. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati per estratto nella G.U.R.S. a cura degli enti o delle Amministrazioni interessate.

Articolo 24

Revisione dei prezzi

1. Per quanto riguarda i lavori pubblici è esclusa la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi.

2. Quando la natura dell'opera e la durata del contratto lo rendano opportuno è consentito il ricorso al sistema del prezzo chiuso, ai sensi degli artt. 44 e 45 della L.R. 21/85 così come sostituiti dagli artt. 56 e 57 della L.R. 10/93.

3. Parimenti non è ammessa la revisione dei prezzi per i contratti di forniture di beni o servizi ai sensi dell'art. 70 della L.R. 10/01/93 n.10

4. Per tali contratti può farsi ricorso al sistema del prezzo chiuso nei casi e con le modalità di cui al citato art. 70.

Articolo 25

Notificazioni e comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla controparte, nel domicilio legale indicato nel contratto.

2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al legale rappresentante dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.

3. E' ammesso l'utilizzo del telefax a cui deve fare seguito regolare notifica ai sensi del precedente 1° comma.

4. E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

5. Per le controversie nascenti è sempre competente il Foro di Siracusa.

Articolo 26

Computo dei termini

1. I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbano avere inizio i termini stessi.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
3. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.
4. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
5. Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

Articolo 27

Servizio Contratti

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario Generale si avvale direttamente, ad ogni effetto, del Servizio Contratti.
2. Il dirigente del servizio contratti svolge gli adempimenti connessi ai procedimenti per la scelta del contraente e per la stipulazione del contratto.
3. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al comma 2, il responsabile del servizio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento ed in conformità alle disposizioni impartite dal Segretario Generale, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare, il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.
4. Per le procedure contrattuali che per la loro complessità richiedono il concorso di più servizi, il responsabile del servizio contratti promuove, su indicazione del Segretario Generale, la riunione dei dirigenti interessati per completare l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.

CAPO II

SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 28

Criteri per la scelta del contraente

1. I contratti di norma sono preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma del pubblico incanto, della licitazione privata e dell'appalto concorso, della concessione di costruzione e gestione da esperirsi secondo le disposizioni vigenti.
2. Nei casi previsti dalla legge i contratti possono assumere la forma della trattativa privata o del cottimo fiduciario.
3. Nello svolgimento dei lavori, provviste e servizi in economia, le modalità di scelta del contraente sono disciplinate dagli appositi regolamenti.

Articolo 29

Redazione dei bandi, avvisi e capitolati

1. I bandi, ove di competenza dell'Ente, gli avvisi di gara, i capitolati d'appalto dovranno essere redatti in conformità delle norme vigenti in ordine alle garanzie di omogeneità di comportamento delle stazioni committenti.

Articolo 30

Pubblicità

1. La pubblicità delle gare d'appalto, compresi gli appalti concorso, viene effettuata con avvisi da pubblicarsi ai sensi dell'art.34 della L.R. 21/85 così come sostituito dagli artt. 48 e 51 della L.R. 10/93

Articolo 31

Rilascio Capitolati ed elaborati di progetti

1. Il Capitolato Speciale d'Appalto ed i disegni di progetto sono visionabili presso il servizio Contratti della Provincia, Via/Piazza Malta 106, in Siracusa tutti i giorni durante le ore d'ufficio.

2. Gli interessati previo versamento delle somme occorrenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia Regionale di Siracusa – Servizio Contratti – possono richiedere copia dei suddetti documenti dietro domanda fatta pervenire non oltre 10 gg. prima della data di celebrazione della gara e l'Amministrazione rilascerà copia di tali documenti entro 4 gg. dalla richiesta.

Articolo 32

Pubblico incanto - Bando di gara

1. Il pubblico incanto costituisce il procedimento con il quale l'Ente rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, ed è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

2. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura del pubblico incanto e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

3. Il bando di gara è redatto dagli uffici competenti individuati dallo Statuto dell'Ente sulla base della deliberazione a contrarre e degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati, in conformità a schemi di bandi tipo predisposti dall'Assessorato Regionale per i lavori pubblici.

4. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.

5. Il bando di gara è firmato dal Presidente.

6. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge vigenti.

Articolo 33

Metodi di aggiudicazione

A) Lavori pubblici

1. Il pubblico incanto per le gare relative ad appalti di lavori pubblici d'importo inferiore a 5 milioni di ECU, Iva esclusa, va aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di solo ribasso, senza prefissione d'alcun limite sul prezzo posto a base d'asta dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art.1 primo comma lett. a) della legge 2/2/73

2. n.14 e con il criterio di cui all'art.43 della L.R. 29/04/85 n.21, così come sostituito dall'art. 38 della L.R. 12/1/93 n.10.

3. Per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea, i metodi di aggiudicazione previsti sono i seguenti:

a) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerte di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso o di aumento sul prezzo fissato dall'Amministrazione;

b) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2/2/1973 n.14 (offerta di prezzi);

4. Nei casi in cui la gara è bandita sulla base di un progetto esecutivo il ricorso a sistema diverso da quello di cui all'art. 5 della legge 2/2/73 n.14 deve essere adeguatamente motivato

5. La verifica della validità delle offerte, ai fini delle esclusioni di quelle che risultano anomale, va effettuata con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 29 del D.Legs 19/12/1991 n.406

6. In tal caso l'aggiudicazione va fatta in via provvisoria salvo la verifica dell'eventuale anomalia da parte di una apposita commissione nominata, su richiesta del Presidente di gara, dall'Amministrazione.

B) Fornitura di beni

a) l'affidamento mediante pubblico incanto, per le gare relative ad appalti pubblici di fornitura di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione di cui il valore di stima, esclusa IVA, sia uguale o superiore a 130 mila ECU, va effettuata ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.Legs 24/07/92 n. 358.

La verifica della validità delle offerte, ai fini della esclusione di quelle ritenute anomale, va effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 3 del D.lgs 24/7/92 n.358.

In tal caso l'aggiudicazione va fatta in via provvisoria salvo la verifica dell'eventuale anomalia da parte di una apposita commissione nominata, su richiesta del Presidente di gara dall'Amministrazione

Nel caso in cui l'aggiudicazione venga effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi (comma 1 lett. b art.16 D.legs 358/92) trova applicazione l'art. 67 della L.R. 12/1/93 n.10.

b) Per gli appalti di forniture di beni d'importo inferiore a 130 mila ECU, Iva esclusa, si applica l'art. 16 comma 1 del D.Legs 24/7/92 n.358

L'anomalia delle offerte va condotta automaticamente applicando il criterio previsto dall'art. 68 della L.R. 12/1/93 n.10, quando il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 15.

C) Forniture di servizi

Per gli appalti di fornitura dei servizi trovano applicazione, se ed in quanto compatibili i procedimenti e le modalità di cui al comma B) del presente articolo.

Art. 33 bis

Fornitura di beni e servizi

Modalità diverse dal pubblico incanto

La Giunta Provinciale è autorizzata ad avvalersi in via generale di modalità diverse dal pubblico incanto – ai sensi di cui all'art. 1 comma 1, lettera e) punto 6 della l.r.n.48 dell'11/12/1991 siccome modificato dall'art. 78 della l.r.n. 10 del 12/1/1993 ed interpretato dall'art. 61 della l.r.n. 26 dell'1/9/1993 – nei limiti massimi di lire 50.000.000 (cinquatamiloni) oltre Iva, per l'acquisizione delle seguenti categorie di beni e servizi:

- acquisto di stampati, cancelleria, manifesti murali e simili;
- acquisto di attrezzature, mobili ed arredi per gli uffici;
- acquisto di autovetture ed automezzi per i servizi di istituto;
- acquisto di carburanti per autotrazione e riscaldamento;
- acquisto di software per elaboratori;
- servizi di trasporto mobili ed attrezzature all'interno ed all'esterno degli uffici;
- servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nei locali adibiti ad uffici ed istituti scolastici;
- servizi di pulizia ordinaria e straordinaria negli uffici e negli istituti scolastici;
- servizi di trasporto alunni frequentanti le scuole di competenza della Provincia.

Articolo 34

Termini e modalità per la presentazione dell'offerta

1. Il termine per la presentazione delle offerte, per il pubblico incanto, per lavori al di sotto della soglia comunitaria, non può essere inferiore a 42 gg dalla data di spedizione del bando di gara alla GURS.
2. Per i pubblici incanti di rilevanza comunitaria il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 52 gg dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee.
3. Tale termine può essere ridotto a trentasei giorni nel caso in cui l'Amministrazione ha pubblicato il Bando di preinformazione.
4. Le offerte possono essere presentate sino ad un'ora prima di quella stabilita per l'inizio delle operazioni di gara .

Articolo 35

Licitazione Privata

1. La licitazione privata, limitatamente ai casi in cui è consentita dalle vigenti disposizioni di legge, è una gara ristretta alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dalla Provincia a presentare offerte.
2. Le fasi essenziali del procedimento regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti :
 - a) adozione della deliberazione a contrattare ;
 - b) pubblicazione dell'avviso di gara;
 - c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
 - d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
 - f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esito della esclusione della offerta, proclamazione della licitazione.

Articolo 36

Bando di gara

1. Il bando di gara per la licitazione privata è redatto dagli uffici competenti individuati dallo Statuto dell'Ente, sulla base della deliberazione a contrarre e degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati, in conformità a schemi di bandi tipo predisposti dall'Ass.re Regionale per i lavori pubblici o secondo quanto previsto dal d.legs.19/12/91 n. 406 e d.legs. 24/7/92 n. 358.
2. Il bando di gara è firmato dal Presidente.
3. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 37

Domande di partecipazione

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni richieste del bando di gara rese ed autenticate nelle forme prescritte dalla legge 4/1/68 n.15 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La domanda con relativi allegati deve essere spedita entro il termine di scadenza indicato nell'avviso di gara.
4. Il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio ed è ad esclusivo rischio del mittente.

Articolo 38
Ammissione ed esclusioni

1. La prequalificazione delle imprese da invitare alle licitazioni è effettuata dal responsabile del servizio contratti, che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando sono da ammettere alla gara, salvo che sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
3. Per le ditte da ammettere e da escludere dalla gara viene predisposta apposita proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta Provinciale.
4. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Dirigente del servizio contratti al richiedente, a mezzo Racc. con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro 10 giorni dalla esecutività della deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

ART. 39

Termini e Modalità per la presentazione dell'offerta.

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati, a firma del Dirigente del servizio contratti, simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera Racc. postale (con avviso di ricevimento) entro 120 gg dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scadendo tale termine la Provincia è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione.
2. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 40 gg decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito.
3. Per gli appalti soggetti alla normativa comunitaria i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dalle disposizioni vigenti.
4. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e si intendono liberi cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera di invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze.
5. Sono comunque fatti salvi, nei casi di modesto importo dell'appalto o d'urgenza, comunque non inferiore a 20 gg. termini più brevi.

Articolo 40

Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese

1. Le associazioni temporanee di imprese ed i raggruppamenti temporanei d'imprese, rispettivamente per gli appalti dei lavori e delle forniture, devono osservare, in sede di espletamento delle gare, oltre le vigenti norme comunitarie e nazionali, le seguenti disposizioni:
 - a) l'impresa non può partecipare alla stessa gara a titolo individuale e quale componente di una riunione o di un raggruppamento temporaneo di imprese oppure in più riunioni o più raggruppamenti;
 - b) è consentita la formazione di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi per tutte le gare relative ad importi sia inferiori sia superiori alla soglia comunitaria, fatto obbligo all'Amministrazione di darne espressa comunicazione;
 - c) le norme che consentono ai costruttori di poter assumere lavori d'importo pari a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto, sono estensibili anche all'associazione temporanea di imprese.

Articolo 41

Offerta

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
2. Essa deve indicare chiaramente, pena l'inammissibilità, il prezzo offerto, ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre, anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione.
4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata per iscritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a) redatta in carta bollata ;
 - b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società , da chi ne ha la rappresentanza legale.

Articolo 42

Modalità per la presentazione dell'Offerta.

Divieto di revoca o di ritiro

1. Le modalità per l'invio delle offerte, la documentazione da presentare a corredo delle stesse sono contenute nell'apposito bando di gara.
2. E' fatto divieto di revoca o di ritiro dell'offerta , e pertanto l'impresa o ditta rimane definitivamente obbligata all'atto della sua presentazione.

Articolo 43 (1)

Metodi di aggiudicazione

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche di importo superiore alla soglia comunitaria sono regolati da uno dei seguenti sistemi :
 - a) prezzo più basso da determinarsi :
 - a/1) mediante offerta dei prezzi unitari
 - a/2) mediante offerta di ribasso senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione
 - b) offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire. In tal caso, nel capitolato d'oneri, nel bando e nell'invito alla gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.
2. Le gare relative a forniture e servizi vengono esperite con i sistemi indicati al comma 1 lett. a/2 e b . Nel caso in cui si adotti il criterio di cui alla lettera b) trova applicazione l'art. 67 della L.R. 12/01/93 n. 10 .

N.B. Il 1° comma è stato annullato dal CORECO con dec. N. 7363/7121 del 21/12/93

Articolo 44

Composizione delle commissioni

1. Le commissioni di gara per l'asta pubblica e la licitazione privata sono presiedute da un Dirigente responsabile della ripartizione. Assiste, come verbalizzante il funzionario già individuato al precedente art. 4.
Assistono, come testimoni, due dipendenti dell'Ente.
Presenzia e collabora nell'esame dei documenti di gara il Dirigente del Servizio Contratti .

2. Qualora fosse ritenuto necessario, il Presidente di gara, invita ad assistere alla gara l'Ing. Capo o altro Tecnico dallo stesso designato.

Articolo 45

Esame delle offerte

1. La commissione di gara prima di procedere all'apertura dei plichi constata se gli stessi sono pervenuti entro il termine di scadenza prescritto, nonché la loro integrità e regolarità. Procede, quindi, all'esame della documentazione prodotta dagli offerenti al corredo dell'offerta, relativamente ai plichi ritenuti regolari.
2. L'esclusione dalla gara di una impresa per omissione, incompletezza e imperfezione dei documenti richiesti nell'invito o bando è preordinata a garantire ed a tutelare la Provincia Regionale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti da parte di tutti concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara o del bando di gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal presidente ai presenti.
3. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constatare a verbale.
4. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per la irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al dirigente del servizio contratti per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.
5. Per le offerte ammesse il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, la commissione, applicando il metodo di gara stabilito, nella lettera d'invito o bando, determina l'impresa vincitrice della gara.
6. Di tutte le operazioni effettuate verrà steso apposito verbale.

Articolo 46

AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione viene effettuata anche nell'ipotesi in cui vi sia un'unica offerta valida, qualora la medesima sia ritenuta congrua.
2. L'aggiudicazione, diventa efficace per l'Amministrazione dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.
3. La mancata aggiudicazione per cause imputabili all'impresa vincitrice della gara determina il diritto dell'Amministrazione alla richiesta del risarcimento dei danni derivanti dalla nuova aggiudicazione.

Articolo 47

Comunicazione all'aggiudicatario

1. Il Dirigente del servizio contratti comunica entro dieci giorni dalla gara, con raccomandata A.R. l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
2. L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni dalla ricezione, la documentazione prevista dalla legge.
3. Nel caso in cui tale documentazione non sia fornita, ovvero sia incompleta e non conforme a quella prescritta, l'Amministrazione aggiudicatrice annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salvo ogni possibile sanzione nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente della presentazione dei documenti.

Articolo 48
Pubblicità

1. Prima di stipulare il contratto la Provincia procede nei casi e con le modalità di cui alla legge 19/3/90 n.55, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e/o partecipanti alla gara, nonché dell'Impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato .

Articolo 49
Norme Inderogabili

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

Articolo 50 (1)
Appalto-concorso

1. L'Amministrazione può far ricorso all'appalto concorso quando ritenga conveniente avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche o di specifiche esperienze degli offerenti per l'esecuzione di opere e/o di pubbliche forniture e/o servizi.
2. Nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dai partecipanti alla gara per l'elaborazione dei progetti presentati.
3. La commissione giudicatrice di cui all'art. 51 procede all'esame comparativo dei diversi progetti ed all'analisi dei relativi prezzi.
4. Delle predette operazioni viene redatto apposito verbale che segnala all'Amministrazione il progetto meritevole di aggiudicazione.
5. L'aggiudicazione è effettuata dall'Amministrazione sulla base dei lavori presentati dalla Commissione.
6. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione non si fa luogo all'aggiudicazione .

(1)Il I° comma è stato annullato dal CORECO con dec. N. 7363/7121 del 21/12/1993

Articolo 51
Commissione per la valutazione dei progetti

1. La Commissione giudicatrice dell'appalto – concorso è nominata e composta con le modalità di cui all'art. 37 della L.R. 29/4/85 n. 21 così come sostituito dall'art. 41 della L.R. 12/1/93 n. 10.

Articolo 52
Norme applicabili all'appalto concorso

1. All'Appalto concorso si applicano le modalità previste per la licitazione privata contenute nel presente regolamento in quanto applicabili .

Articolo 53
Trattativa Privata

1. La trattativa privata consiste in una forma di contrattazione ristretta con la quale la Provincia Regionale, dopo aver interpellato più ditte, tratta con una di esse.

Articolo 54
Casi di ricorso a Trattativa Privata

1. La Provincia Regionale procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata, per i lavori pubblici, nei casi e nelle modalità previste dall'art. 36 della L.R. 21/85, così come sostituito dall'art. 40 della L.R. 12/1/93 n. 10 e per le forniture nei casi e con le modalità previste dal D. legs. 24/7/92 n. 358 .

2. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata, sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza, ed è di competenza del Consiglio.

Articolo 55

Scelta delle ditte e aggiudicazione

1. Nei casi in cui non è prevista la pubblicazione di un bando preliminare di gara la deliberazione autorizzativa deve contenere anche i criteri e le indicazioni concernenti la scelta e il numero delle Ditte o Imprese da interpellare, tenuto conto della natura e dell'entità dell'appalto da conferire.

Nel caso in cui l'Ente abbia istituito, previo apposito regolamento, l'Albo delle Ditte/Imprese di fiducia dell'Amministrazione, la deliberazione consiliare potrà stabilire che l'elenco delle Imprese o Ditte da invitare venga estratto dall'Albo medesimo.

2. Sulla scorta dei criteri contenuti nella deliberazione consiliare e dopo l'immediata esecutività il Direttore di Settore competente per materia propone al Presidente, per la sua approvazione, l'elenco delle Ditte/Imprese da invitare.

3. Dopo l'approvazione dell'elenco le Ditte/Imprese vengono invitate, a cura del Servizio Contratti, a presentare l'offerta nel termine di 10 gg. dalla ricezione dell'invito, che può essere abbreviato in caso di somma urgenza, e nella data indicata nella lettera d'invito il Dirigente del Servizio Contratti, alla presenza di due dipendenti come testimoni, provvede all'apertura delle offerte ed alla aggiudicazione provvisoria redigendo apposito verbale.

4. L'aggiudicazione verrà resa esecutiva con deliberazione della Giunta Provinciale, sottoposta a controllo preventivo di legittimità da parte del CO.RE.CO.

Articolo 56

Disposizioni finali

1. Per quanto concerne appalti relativi a LL.PP, le norme contenute negli artt. precedenti avranno applicazione sino al termine previsto nel comma 2° dell'art.77 della L.R. 12/1/93 N.10.

2. Scaduto detto termine ed entrati in funzione per l'adempimento dei compiti ad esse demandate, le Sezioni Provinciali dell'Ufficio Regionale dei pubblici appalti, si procederà agli adempimenti previsti negli artt. 8 – 9 – 11 e seguenti del Capo I della L.R. 10/93

3. Per quanto concerne l'applicazione della normativa contenuta nell'art.11 della L.R. 10/93, i verbali di aggiudicazione trasmessi all'Ente dalla Sezione Provinciale dell'Ufficio Regionale dei pubblici appalti, verranno esaminati entro 8 gg dal ricevimento dal Settore/Servizio Contratti. della Provincia Regionale e trasmessi immediatamente, attraverso la Segreteria Generale con una proposta di deliberazione per l'approvazione o non approvazione e dell'efficacia, in quest'ultimo caso motivata dalle violazioni di legge riscontrate, nella procedura di aggiudicazione, ai sensi del comma 4° dell'art.11 della L.R. 10/93

Articolo 57

Norme di rinvio

1. Per quanto concerne il cottimo fiduciario si applica l'articolo 38 della L.R. 29.4.85 N.21, così come modificato ed integrato dall'art.42 della L.R. 12.1.93 N.10

2. Per quanto riguarda la concessione di costruzione e gestione si applica l'art.42 della L.R. 29-4-85 N.21, così, come sostituito dall'art. 45 della L.R. 12.1.93 N.10

3. Per quanto concerne, infine, gli interventi di urgenza e somma urgenza, si applica l'art. 39 della L.R. 29.4.81 N.21 così come sostituito dall'art. 44 della L.R. 12.1.93 N.10.

INDICE

CAPO I – Disposizioni Generali

Art. 1	- Norme applicabili	Pag. 2
Art. 2	- Deliberazione a contrarre	Pag. 2
Art. 3	- Proposta e adozione della deliberazione a contrattare – competenze	Pag. 2
Art. 4	- Forma pubblica amministrativa – verbale di gara	Pag.2
Art. 5	- Notaio in funzione di ufficiale rogante	Pag.3
Art. 6	- Stipulazione	Pag.3
Art. 7	- Stipulazione a mezzo di scrittura privata	Pag.3
Art. 8	- Stipulazione per mezzo di corrispondenza	Pag.3
Art. 9	- Repertoriamento	Pag.3
Art.10	- Disposizioni notarili	Pag.3
Art. 11	- Diritti di segreteria	Pag.4
Art. 12	- Spese di stipulazione	Pag.4
Art. 13	- Imposta di Bollo	Pag.4
Art. 14	- Norme regolatrici del rapporto contrattuale	Pag.4
Art. 15	- Cauzione	Pag.4
Art. 16	- Termine per la stipulazione	Pag.4
Art. 17	- Esecuzione del contratto	Pag.5
Art. 18	- Pagamento del corrispettivo	Pag.5
Art. 19	- Divieto di rinnovazione tacita	Pag.5
Art. 20	- Divieto di cessione del contratto	Pag.5
Art. 21	- Subappalto	Pag.5
Art. 22	- Risoluzione del contratto	Pag.5
Art. 23	- Collaudo	Pag.6
Art. 24	- Revisione dei prezzi	Pag.6
Art. 25	- Notificazioni e comunicazioni	Pag.6
Art. 26	- Computo dei termini	Pag.7
Art. 27	- Servizio Contratti	Pag.7

CAPO II – Scelta del contraente

Art. 28	- Criteri per la scelta del contraente	Pag. 7
Art. 29	- Redazione dei bandi, avvisi e capitolati	Pag. 7
Art. 30	- Pubblicità	Pag. 8
Art. 31	- Rilascio capitolati ed elaborati di progetti	Pag. 8
Art. 32	- Pubblico incanto – Bando di gara	Pag. 8
Art. 33	- Metodi di aggiudicazione	Pag. 9
Art. 34	- Termini e modalità per la presentazione dell'offerta	Pag. 9
Art. 35	- Licitazione privata	Pag. 10
Art. 36	- Bando di gara	Pag. 10
Art. 37	- Domande di partecipazione	Pag. 10
Art. 38	- Ammissione ed esclusioni	Pag. 11
Art. 39	- Termini e modalità per la presentazione dell'offerta	Pag. 11
Art. 40	- Associazioni e raggruppamenti temporanei di impresa	Pag. 11

Art. 41	- Offerta	Pag. 12
Art. 42	- Modalità di presentazione dell'offerta. Divieto di revoca o di ritiro	Pag. 12
Art. 43	- Metodi di aggiudicazione	Pag. 12
Art. 44	- Composizioni delle commissioni	Pag. 12
Art. 45	- Esame delle offerte	Pag. 13
Art. 46	- Aggiudicazione	Pag. 13
Art. 47	- Comunicazione all'aggiudicatario	Pag. 13
Art. 48	- Pubblicità	Pag. 14
Art. 49	- Norme inderogabili	Pag. 14
Art. 50	- Appalto – concorso	Pag. 14
Art. 51	- Commissione per la valutazione dei progetti	Pag. 14
Art. 52	- Norme applicabili all'appalto concorso	Pag. 14
Art. 53	- Trattativa privata	Pag. 14
Art. 54	- Casi di ricorso a trattativa privata	Pag. 14
Art. 55	- Scelta delle ditte e aggiudicazione	Pag. 15
Art. 56	- Disposizioni finali	Pag. 15
Art. 57	- Norme di rinvio	Pag. 15